

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-471	del 17/06/2021
Oggetto	Servizio Prevenzione e Protezione. Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e altre attività spettanti al Medico Competente ex art. 39 c. 2 lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, in esito a procedura aperta espletata dall'agenzia Regionale Intercent-ER (cig master 8427039493 - cig derivato 87892373D2).	
Proposta	n. PDTD-2021-493	del 15/06/2021
Struttura adottante	Servizio Prevenzione e Protezione	
Dirigente adottante	Bortone Giuseppe	
Struttura proponente	Servizio Prevenzione e Protezione	
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Pollicino Francesco	

Questo giorno 17 (diciassette) giugno 2021 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile ad interim del Servizio Prevenzione e Protezione, Dott. Giuseppe Bortone, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Prevenzione e Protezione. Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e altre attività spettanti al Medico Competente ex art. 39 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, in esito a procedura aperta espletata dall'agenzia Regionale Intercent-ER (cig master 8427039493 - cig derivato 87892373D2).

RICHIAMATI:

- la Delibera del Direttore Generale n. 139 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-2023, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2021.";
- la Delibera del Direttore Generale n. 140 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2021 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna.";
- la D.D.G. n. 36 del 27/03/2020 recante: "Direzione Amministrativa. Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020 - 2022";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019;

VISTI

- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., "Codice dei Contratti Pubblici";
- il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in vigore dal 1.06.2021;
- il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";

VISTI:

- la Delibera di Giunta n. 2194/2016 che ha previsto l'obbligo, a partire dall'1 ottobre 2017, di utilizzo della piattaforma di e-procurement da parte di enti regionali per l'espletamento di gare di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria;
- l'articolo 19, comma 5 lettera a) della suddetta legge regionale che consente all'Agenzia Intercent-ER di prestare i propri servizi in favore degli enti ed organismi Regionali, quali, le aziende e gli istituti, anche autonomi nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre degli organismi di diritto pubblico e delle società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
- il comma 6 dell'articolo 19 della L.R. n. 11 del 2004 che prevede che l'Agenzia Intercent-ER possa espletare la sua attività di servizio nei confronti dei soggetti sopra elencati operando in qualità di stazione appaltante;
- l'art 22 bis della citata legge regionale che stabilisce che l'Agenzia Intercent-er possa svolgere le funzioni e le attività di stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi non ricompresi o non disponibili nelle convenzioni-quadro o negli accordi quadro conclusi;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 36 del 27/03/2020 in cui Arpae ha programmato l'espletamento di una procedura di selezione del contraente per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- la delibera n. 74 del 7/07/2020 con cui la scrivente Amministrazione ha disposto di demandare ad Intercent-ER il ruolo di stazione appaltante, ai sensi degli artt. 19 comma 6 e 22 bis della Legge Regionale n. 11 del 2004, per lo svolgimento della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Attività di sorveglianza sanitaria e altre attività spettanti al Medico Competente ex art. 39 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 ed ha approvato l'accordo di servizio con la stessa atto a regolamentare i rapporti tra i due enti in relazione allo svolgimento della procedura di gara di suddetta;
- la determina n. 531 del 21/7/2020 in virtù della quale Arpae ha ritenuto di acquisire, mediante l'accordo di servizio suddetto, il servizio di Attività di sorveglianza sanitaria e altre attività spettanti al Medico Competente ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008;

PREMESSO:

- che Intercent-ER, con determina n. 418 del 10/09/2020 ha indetto una procedura aperta per l'acquisizione di servizi di attività di Sorveglianza Sanitaria e altre attività spettanti al

Medico Competente ex art. 39, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, a favore del Gruppo di Acquisto composto da RER e da Agenzie /Enti strumentali della regione, fra cui Arpae;

- che con determina n. 89 del 15/02/2021, Intercent-ER ha aggiudicato la gara per i servizi di cui trattasi alla società Consilia CFO s.r.l., con sede alla Via Giacomo Peroni n. 130/150 in Roma, C.F./P.I. IT 11435101008, per l'importo di euro 421.020,00;
- che la quota di incidenza di Arpae sul valore di aggiudicazione è pari al 35,813% e che, pertanto, Arpae dovrà sottoscrivere il contratto ed acquisire la relativa cauzione definitiva per l'importo di euro 150.783,00;
- che sulla base dell'Accordo di Servizio, approvato con D.D.G. n. 74/2020, sono dovuti al personale di Intercent-ER gli importi incentivi per la fase di affidamento del contratto;
- che l'art. 4 lettera g) dell'Accordo di Servizio su citato, sottoscritto tra Arpae e Intercent-er, prevede che Arpae stipuli direttamente il contratto con l'impresa aggiudicataria;

CONSIDERATO:

- che Arpae ha predisposto ed inviato, con nota prot. n. PG/2021/82214 del 26/5/2021, alla società Consilia CFO s.r.l. il contratto per la sorveglianza sanitaria, redatto sullo schema già approvato con propria determina n. 531/2020, allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- che la suddetta società, con nota dell'11/6/2021, trasmessa via pec e agli atti, ha approvato il contratto di cui trattasi ed ha inviato idoneo documento comprovante la prestazione di garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/16;
- che il contratto ha durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, per un valore complessivo (IVA esclusa) di euro 150.783,00, con possibilità di ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 c.5 del Codice, per ulteriori 24 mesi;
- che, ai sensi dell'art. 2 comma 2) del suddetto contratto, la nomina del Medico competente avverrà dall'1/10/2021;
- che per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di tutte le unità organizzative decentrate, per il buon esito del servizio e per il miglior coordinamento delle attività è opportuno procedere alla nomina di un direttore dell'esecuzione;
- che a tal fine è stato individuato il gruppo di lavoro preposto all'esecuzione dell'appalto con prot. n. PG/2021/0090011 dell'8/6/2021, in cui sono stati individuati il RUP ed il DEC nelle persone rispettivamente dell'ing. Pollicino Francesco e Anna Di Monaco, e loro collaboratori;

DATO ATTO:

- che non sono stati rilevati rischi da interferenze, pertanto non sarà necessario procedere alla redazione del DUVRI;
- che la fornitura del servizio non rientra nei settori merceologici oggetto di Criteri Ambientali Minimi approvati con decreto del Ministero dell'Ambiente, di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 50/2016;
- che la procedura è stata segnalata all'Anac ed ha ricevuto dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG derivato 87892373D2;
- che è stato acquisito il DURC della società aggiudicataria ed è risultato regolare;
- che è stata acquisita la comunicazione antimafia, con esito positivo, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n. 159/2011;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria e altre attività spettanti al Medico Competente ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 alla società Consilia CFO s.r.l., con sede alla Via Giacomo Peroni n. 130/150 in Roma, C.F. e P.I. IT 11435101008, aggiudicataria della procedura aperta esperita dall'agenzia Intercent-ER in funzione di stazione appaltante, in virtù di accordo di servizio approvato con delibera n. 74 del 07/07/2020 - Cig derivato 87892373D2;
- di dare atto che l'importo per l'appalto di competenza di Arpa Emilia-Romagna è pari ad euro 150.783,00 (IVA esclusa) per il primo biennio, rinnovabile per un ulteriore biennio s per un importo complessivo stimato in euro 301.566,00 (IVA esclusa);
- di nominare, stante la complessità del servizio da affidare, il Direttore dell'esecuzione, la cui carica sarà rivestita dalla dipendente Anna di Monaco, già prevista con la lettera di individuazione del gruppo di lavoro prot. n. PG/2021/0090011 dell'8/6/2021;
- di rinviare a successivo atto la quantificazione e la corresponsione degli incentivi a favore dei dipendenti dell'Agenzia Intercent-ER ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016, con le modalità e nelle percentuali previste dal Regolamento regionale n.6 dell'11.11.2019 e dal Regolamento Arpa in materia, approvato con D.D.G. n. 119 del 21.12.2018;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A della D.D.G. n. 139/2020;

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la regolarità del presente atto;

DATO ATTO:

- che con D.D.G. n. 40 del 30/4/2021 Arpae ha disposto in capo al Direttore Generale l'assunzione ad interim di tutte le funzioni afferenti la posizione dirigenziale di Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione, già individuate nella D.D.G. n. 103/2020 eccetto che per quelle assegnate al RSPP dalla normativa vigente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con lettera prot. n. PG/2021/0090011 è l'ing. Pollicino Francesco, RSPP dell'Agenzia;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, dal Responsabile del Servizio Bilancio, dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per 24 mesi, il servizio di sorveglianza sanitaria e altre attività spettanti al Medico Competente ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 alla società Consilia CFO s.r.l., con sede alla Via Giacomo Peroni n. 130/150 in Roma, C.F. e P.I. IT 11435101008, aggiudicataria della procedura aperta esperita dall'agenzia Intercent-ER in funzione di stazione appaltante, in virtù di accordo di servizio approvato con delibera n. 74 del 07/07/2020, per il prezzo complessivo di euro 150.783,00 (iva esclusa) - Cig derivato 87892373D2;
2. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, la dott.ssa Anna Di Monaco, già prevista con la lettera di individuazione del gruppo di lavoro recante il prot. n. PG/2021/0090011 dell'8/6/2021;
3. di dare atto che il contratto con la società aggiudicataria di cui al punto 1) sarà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica per il prezzo complessivo sopra riportato, secondo lo schema allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'importo per l'appalto di competenza di Arpae Emilia-Romagna è pari ad euro 150.783,00 (IVA esclusa) per il primo biennio, rinnovabile per un ulteriore biennio, per un importo complessivo stimato in euro 301.566,00 (IVA esclusa);
5. di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento è stimato in euro 154.435,00 (di cui € 134.183 per prestazioni esenti da IVA e €16.600 per prestazioni non sanitarie soggette a IVA al 22% per un totale di euro 20.252,00), avente natura di "altri oneri del

personale”, è a carico del budget annuale 2021 per la quota di competenza e nel bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2021-2023, con riferimento al centro di costo del Servizio Prevenzione e Protezione, come segue:

- ❖ anno 2021: euro 38.608,75
- ❖ anno 2022: euro 77.217,50
- ❖ anno 2023: euro 38.608,75

6. di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad Euro 3015,66, ulteriore rispetto al costo di cui al punto 5;
7. di destinare per i fini di cui all’art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto dall’art.6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, il 20% della somma di cui al punto precedente per complessivi Euro 603,13, avente la medesima natura di costo a carico dell’esercizio 2021, con riferimento al centro di Responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione;
8. di destinare per i fini di cui all’art. 7 del Regolamento Incentivi la somma di euro 1.556,08 avente la medesima natura di cui al punto 5 a incentivi per le funzioni tecniche da erogare nelle modalità previste dalla tabella 2) dell’art. 7 comma 2 del regolamento incentivi, calcolata, sulla base del Regolamento vigente all’epoca di indizione della gara, e per quanto riguarda le quote relative all’esecuzione contrattuale, in relazione alla durata biennale del contratto;
9. di dare atto che i costi di cui al punto 8 sono previsti a carico dei seguenti esercizi:
 - ❖ anno 2021 € 464,41
 - ❖ anno 2022 € 506,63
 - ❖ anno 2023 € 585,04

e che con provvedimento di liquidazione del Servizio Risorse Umane, come dispone l’art. 10 del Regolamento incentivi, saranno contabilizzate eventuali rettifiche ai costi previsti dall’esercizio di competenza, sulla base dell’effettivo stato di avanzamento del contratto;

10. di rinviare a successivo atto la quantificazione e corresponsione degli incentivi a favore dei dipendenti dell’Agenzia Intercent-ER ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità e nelle percentuali previste dal Regolamento regionale n. 6 dell’11/11/2019 e dal regolamento Arpae in materia, approvato con D.D.G. n. 119 del 21/12/2018;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile ad interim del Servizio

Prevenzione e Protezione

Dott. Giuseppe Bortone

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Sommario

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	3
ARTICOLO 2 - DURATA	3
ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVI	4
ARTICOLO 4 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	5
ARTICOLO 5 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	6
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	8
ARTICOLO 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE - ELENCO ATTREZZATURE	8
ARTICOLO 9 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	9
ARTICOLO 10 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA	9
ARTICOLO 11 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	10
ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA	10
ARTICOLO 13 - RECESSO	11
ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	12
ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI	12
ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO	12
ARTICOLO 17 - FORO ESCLUSIVO	14
ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE	16
ARTICOLO 20 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	18
ARTICOLO 21 - INCOMPATIBILITÀ	18

L' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) , con sede a Bologna in Via Po, 5 (Codice fiscale 04290860370), rappresentata – ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e ss. mm. e ii., dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2012 del 28/12/2020 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 239 del 30/12/2020 – dal Direttore Generale Giuseppe Bortone che dichiara d'intervenire al

presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Arpae in esecuzione della Sorveglianza sanitaria; (di seguito nominata, per brevità, anche "Committente e/o Amministrazione")

E

Consilia CFO s.r.l., con sede legale in Roma, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. RM-1302643, P.IVA 11435101008, domiciliata ai fini del presente atto in ROMA _____, VIA GIACOMO PERONI 130 _____, in persona DOTT. ANGELO CAMILLI _____ giusti i poteri alla stessa conferiti da nomina a legale rappresentante del 06/05/2011 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a che l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi per gli enti Associati in Gruppo di acquisto (Regione Emilia-Romagna (Giunta Regionale, Assemblea Legislativa, AGREA, IBACN, Agenzia Intercent-ER, Fondazione Museo Ebraico), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, Agenzia regionale per il lavoro, ARPAE), ha individuato, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, la Società affidataria del servizio per la Sorveglianza Sanitaria a favore del personale della Committente e/o Amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. 15/09/2020";
- b che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto, sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito nel bando di gara, secondo la ripartizione indicata all'articolo 6 del capitolato tecnico di gara;
- d che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti facenti parte del costituito Gruppo di Acquisto, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte;
- e che il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f che il fornitore ha presentato valida documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- g che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1 Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
- 2 In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Agenzia Intercenter-ER, prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Agenzia Intercenter ovvero dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
- 3 L'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito per brevità Codice);
 - d dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - e ove esistente, dal patto di integrità;
 - f dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente e/o Amministrazione, consultabili sul sito internet della stessa;
 - g dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - h dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
- 4 Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 2 - DURATA

1. Il Contratto ha durata di 24 mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Come da accordi intercorsi tra le parti la nomina del Medico Competente avverrà dal 01/10/2021.
2. La Committente e/o l'Amministrazione può richiedere la ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 c. 5 del Codice, per ulteriori 24 mesi.

3. E' facoltà della la Committente e/o Amministrazione, chiedere la proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, per cui la durata del presente contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVI

- 1 Il corrispettivo contrattuale complessivo dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso, sulla base della quota di partecipazione di Arpae al sopracitato Gruppo di acquisto, ossia 150.783,00 comprensivo di ogni altro costo, di cui euro 134.183,00 per prestazioni sanitarie esenti da Iva e euro 16.600,00 per prestazioni non sanitarie soggette a Iva al 22%.
- 2 Fermo restando l'importo complessivo della fornitura, i costi unitari sono quelli indicati nell'Allegato 6 all'Offerta economica presentata e saranno applicati anche in caso di eventuali ulteriori prestazioni richieste dal Committente durante il periodo di vigenza del contratto

RENDICONTO ATTIVITÀ, VERIFICA DI CONFORMITÀ E FATTURAZIONE

- 3 Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dalla Committente e/o Amministrazione sarà relativo alle prestazioni effettivamente rese, con riferimento al trimestre di attività.
- 4 L'esecuzione delle attività svolte deve risultare da un apposito Rendiconto attività, predisposto trimestralmente dal Fornitore e consegnato al la Committente e/o Amministrazione, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese successivo a quello di riferimento – o entro il primo giorno lavorativo utile in caso di festività.
- 5 La consegna del suddetto Rendiconto attività trimestrale deve essere effettuata via e-mail e/o PEC secondo quanto eventualmente richiesto dagli Enti associati in GdA. Il Direttore dell'esecuzione procederà alla verifica di conformità nei limiti e nelle modalità definite nel contratto.
- 6 La verifica di conformità verrà effettuata, verrà conclusa entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla consegna del Rendiconto attività trimestrale.
- 7 Il Direttore dell'Esecuzione, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione del documento, può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso.
- 8 La firma del Rendiconto Attività trimestrale da parte del Direttore dell'Esecuzione, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell'avvenuta esecuzione delle attività eseguite dal Fornitore del trimestre precedente.
- 9 Avuta l'approvazione, il Fornitore provvede quindi all'emissione di fatture trimestrali di importo pari al corrispettivo relativo accettato ed approvato dal DEC, in conformità a quanto previsto al punto 3.2 successivo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 10 L'Amministrazione rilascerà unitamente all'Approvazione del Rendiconto Attività trimestrale, il certificato di verifica di conformità, ai sensi di quanto previsto all'art. 102 del Codice e al D.M. 49 del 7 marzo 2018.
- 11 Successivamente, entro 7 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità, l'Amministrazione emetterà il Certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice.

- 12 Il Fornitore potrà emettere fattura elettronica solo dopo aver ricevuto il Certificato di verifica di conformità e il Certificato di pagamento.
- 13 La liquidazione delle fatture sarà subordinata:
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Aggiudicatario, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del Codice;
 - alla verifica di regolarità dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione;
- 14 Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni, nonché le eventuali penali.
- 15 La fattura, trasmessa in forma elettronica attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (Sdl), dovrà indicare:
 - la frase "scissione dei pagamenti". I pagamenti avverranno sul conto dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con Legge 89/2014.
 - Il codice unico IPA - Ufficio Fatturazione Elettronica (UFE) con Codice Univoco Ufficio - al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UFFRF4
 - il CIG (Codice identificativo di gara), ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014. La mancata o l'erronea indicazione del CIG comporterà il rifiuto della fattura e l'obbligo della remissione e del reinvio;
- 16 Sull'importo netto di ciascuna fattura, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo al netto della ritenuta medesima la ritenuta nella suddetta percentuale. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.
- 17 Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento della fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
- 18 In caso di aggiudicazione dell'Appalto a un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
- 19 In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva e retributiva, l'Amministrazione procederà a dar corso all'intervento sostitutivo previsto all'art. 30 del Codice.

ARTICOLO 4 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1 I pagamenti avverranno sul conto dedicato dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.
- 2 L'Aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, co.1, della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.

- 3 L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Aggiudicatario, in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
- 4 L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

- 1 Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione, della Committente e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente dell'Amministrazione, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
- 2 Per le prestazioni contrattuali dovute, Il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
- 3 Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.
- 4 Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
- 5 Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Committente.
- 6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, la Committente si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. Il Fornitore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
- 7 Nel caso in cui Il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione

dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questi comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale come definita nel Capitolato Tecnico.

- 8 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 1 Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
- 2 Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- 3 Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
- 4 È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
- 5 Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
- 6 Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile del contratto*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio.

- 7 In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
- 8 La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto.
- 9 Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del Codice, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 1 Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
- 2 L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE - ELENCO ATTREZZATURE

- 1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 2 Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dal Fornitore, quest'ultima

manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.

- 3 La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente e/o dall'Amministrazione.
- 4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1 Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2 Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3 Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
- 4 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 10 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

- 1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico.
- 3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

- 4 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2; il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 11 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA

- 1 Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistenti, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
- 2 La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 3 In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; ii) di cui agli articoli del Capitolato tecnico intitolati "Penali", "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 4 La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- 5 La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
- 6 Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- 7 La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.

- 8 La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte.
- 9 L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
- 10 Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

ARTICOLO 13 - RECESSO

- 1 Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di :
 - 1.a giusta causa
 - 1.b reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.
- 2 In tal caso, Il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
- 3 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - 1.a qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - 1.b ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
- 4 In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, Il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

- 1 E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice.
- 2 Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- 3 In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- 4 Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
- 3 Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO

- 1 Resta inteso che qualora Il Fornitore si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
- 2 Il Fornitore si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più

utilizzabili; *iii*) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; *iv*) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, *v*) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

- 3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
- 5 Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 6 Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 7 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 - 8 Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
- 9 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

- 10 L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice.
- 11 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
- 12 Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 13 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 14 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 15 Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
- 16 Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 17 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

ARTICOLO 17 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il **Foro di Bologna**.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
- 2 La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
- 3 Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito

dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

- 4 Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
- 5 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

ARTICOLO 19 - DESIGNAZIONE DEL FORNITORE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

In ragione dell'oggetto del Contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile.

Il Fornitore è, pertanto, designato da ArpaE quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

- a il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80, comma 1](#), del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- c l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 TFUE](#), o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- d ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
- e nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- f nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- h in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
- i nei casi di cui: i) agli articoli delle Capitolato Tecnico intitolati "Modalità di svolgimento delle prestazioni", "Organizzazione delle prestazioni", "Valutazione e controllo del servizio", "Penali", "Polizza assicurativa", "" e ii) di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: "Tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti, ove applicabile", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Trattamento dei dati personali";

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2 La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

2.a qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del D. Lgs. n. 50/2016;

2.b qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

2.c nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

- 3 In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 4 Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5 Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
- 6 In caso di risoluzione del presente contratto, Il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
- 7 In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
- 8 Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 20 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

- 1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
- 2 Nel caso in cui la Committente abbia predisposto il Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, Il Fornitore dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Committente abbia adottato un Modello di organizzazione,

gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

- 3 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 21 - INCOMPATIBILITÀ

1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

La Committente

Il Fornitore

Amministratore Delegato (*indicare la carica di chi
firma*) e legale rappresentante

DOTT. ANGELO CAMILLI

Allegato 1

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Questo documento costituisce parte integrante del contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dell'amministrazione contraente: Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae).

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito Arpae), quale stazione appaltante e delle imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori di Arpae e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel contratto e suoi allegati;
che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza;
di impegnarsi a segnalare ad Arpae, all'indirizzo: anticorruzione@arpa.emr.it qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al contratto in oggetto.

Il Fornitore prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto d'Integrità comunque accettato da Arpae, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto d'Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto che verrà sottoscritto con il soggetto aggiudicatario .

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

Per Consilia CFO s.r.l.

Legale rappresentante

DOTT. ANGELO CAMILLI

Allegato 2

NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione della presente da parte di **Arpae Emilia-Romagna (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811)**, il Fornitore Consilia CFO s.r.l. è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto relativo a 24 mesi (nel seguito anche "contratto"). A tal fine

il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto di Arpa Emilia-Romagna (Titolare del Trattamento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D. Lgs. n. 101/2018 (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali"), e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare su richiesta dell'Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

3. Le finalità del trattamento sono: Medicina preventiva o del lavoro, e Gestione della Sicurezza sul Lavoro

4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
 - i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);
 - ii) dati "sensibili" (es. l'origine razziale ed etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati);

5. Le categorie di interessati sono: lavoratori ex art. 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sottoposti a sorveglianza sanitaria.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta.
7. Ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, adottare e mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche cui i dati personali oggetto di trattamento si riferiscono. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- a) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

8. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risultati che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni

fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento dei dati per conto del Titolare. Il Responsabile del trattamento deve informare tempestivamente il Titolare della nomina dei sub responsabili e loro variazione.
10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite verifiche anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento o risultati che il sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell'inadempimento, risolvere il contratto attuativo con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento, fornendo adeguato riscontro agli interessati, in nome e per conto del Titolare del trattamento, nei termini previsti dalla Regolamento UE.
12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.
13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte

dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
16. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali, trattati in esecuzione del contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
17. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
18. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
19. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
21. Il Responsabile del trattamento manleva e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuto nel Contratto comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o subfornitori.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile accetta la nomina e, in ottemperanza di quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 , dal d.lgs 193/2003 e s.m.i. si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Luogo Roma data 7 giugno 2021

Il Titolare
ARPAE EMILIA ROMAGNA

Il Responsabile del trattamento
CONSILIA CFO SRL
DOTT. ANGELO CAMILLI

N. Proposta: PDTD-2021-493 del 15/06/2021

Centro di Responsabilità: Servizio Prevenzione e Protezione

OGGETTO: Servizio Prevenzione e Protezione. Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e altre attività spettanti al Medico Competente ex art. 39 c. 2 lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, in esito a procedura aperta espletata dall'agenzia Regionale Intercent-ER (cig master 8427039493 - cig derivato 87892373D2).

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 16/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
